

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO
DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI
-ASSIMILABILI
- PERICOLOSI**

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Principi generali e criteri di comportamento	Pag. 4
Art. 3	Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento	Pag. 4
Art. 4	Definizione e classificazione dei rifiuti	Pag. 4
Art. 5	Attività di competenza del Comune	Pag. 4
Art. 6	Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili	Pag. 4
Art. 7	Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi	Pag. 4
Art. 8	Rifiuti urbani	Pag. 4
Art. 9	Rifiuti speciali	Pag. 8
Art. 10	Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	Pag. 8
Art. 11	Rifiuti speciali tossico nocivi	Pag. 8

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 12	Definizione della zona di raccolta	Pag. 8
Art. 13	Conferimento dei rifiuti	Pag. 10
Art. 14	Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero	Pag. 10
Art. 15	Modalità di effettuazione del servizio	Pag. 10
Art. 16	Trasporto dei rifiuti	Pag. 8
Art. 17	Trattamento dei rifiuti	Pag. 10

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 18	Conferimento	Pag. 10
Art. 19	Obbligo di conferimento dei detentori	Pag. 10
Art. 20	Raccolta e stoccaggio	Pag. 10
Art. 21	Smaltimento definitivo	Pag. 10

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 22	Definizione	Pag. 10
Art. 23	Raccolta, trattamento e spazzamento	Pag. 10
Art. 24	Contenitori porta rifiuti	Pag. 12
Art. 25	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	Pag. 12
Art. 26	Pulizia dei terreni non edificati	Pag. 12
Art. 27	Pulizia dei mercati	Pag. 12
Art. 28	Aree occupate da esercizi pubblici	Pag. 12
Art. 29	Carico e scarico di merci e materiali	Pag. 12
Art. 30	Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti	Pag. 12
Art. 31	Asporto di scarichi abusivi	Pag. 12
Art. 32	Sgombero della neve	Pag. 12
Art. 33	Rifiuti da attività edilizie	Pag. 12
Art. 34	Aree di soste per nomadi	Pag. 12

TITOLO V

DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 35	Divieti	Pag. 12
Art. 36	Controlli	Pag. 12
Art. 37	Sanzioni	Pag. 12

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38	Assunzione del servizio	Pag. 12
Art. 39	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	Pag. 12
Art. 40	Efficacia del presente regolamento	Pag. 12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) spazzamento;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) cernita;
- f) trasporto;
- g) trattamento di trasformazione;
- h) trattamento finale;

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonché dell'art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 441

Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI
- SPECIALI
- SPECIALI TOSSICO NOCIVI

Art. 5 Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, **se e in quanto previste dalla legge.**

Detta attività viene svolta dal Comune mediante APPALTO

come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 6 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 7 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Art. 8 Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- 1) **Rifiuti interni non ingombranti** provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).
Tali rifiuti si definiscono **ordinari** qualora non presentino particolari caratteristiche.
- 2) **Rifiuti interni ingombranti** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili)
- 3) **Rifiuti esterni** cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.

- 4) **Rifiuti pericolosi** (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:
- pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici

Art. 9 Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti

Art. 10 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della L. 22-2-1994, n. 146:

- 1) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27-7-1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10-9-1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- 2) gli accessori per l'informatica.

Art. 11 **Rifiuti speciali tossico nocivi**

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 12

Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D Lgs 15-11-1993, n 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro i seguenti limiti:

ANZOLA D'OSSOLA: Tutto il centro abitato

~~Come delimitato ai sensi dell'art.N.4 del Decreto Legislativo~~
~~30 aprile 1992 N.285.~~

Il servizio è inoltre esteso alle seguenti zone con insediamenti sparsi:

Art. 13

Conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

Di norma i rifiuti urbani interni ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta nè possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- il gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuto da ritirare ed il luogo ove trovasi tale rifiuto;
- il materiale deve essere collocato in margine al piano stradale nel giorno stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarlo gratuitamente.

Art. 14

Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.

È vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

Art. 15
Modalità di effettuazione del servizio

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in idonei automezzi.

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 12, mediante appositi contenitori, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti,

I contenitori che devono essere a norma di legge hanno una capacità minima di litri 1.100.

Le sopraindicate capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità, il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore capacità, o più frequenti.

Art. 16
Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 9 del presente regolamento, dopo la sopposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto

Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura "RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI".

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc

Art. 17
Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati a sensi del D P R. n. 915/1982.

TITOLO III NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 18 Conferimento

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

Art. 19 Obbligo di conferimento dei detentori

È fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al bickel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nei locali prestabiliti con ordinanza sindacale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usano abitualmente e dei privati che si disfino di quantitativi eccedenti i Kg 5 di prodotti non utilizzati.

Le sostanze farmaceutiche e i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati qualora i quantitativi conferiti superino i 100 Kg./anno.

Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Tutti coloro che detengono per commercio i prodotti di cui ai commi 1° 2° e 3° del presente articolo devono comunicare tale loro attività al gestore del servizio pubblico, indicando cognome, nome o ditta ed indirizzo dove è svolta l'attività relativa a detti rifiuti pericolosi.

Art. 20 Raccolta e stoccaggio

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo precedente.

Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

Per le batterie, previo asporto dell'elettrolita da inviare ad un impianto per trattamento chimico-fisico, le carcasse saranno avviate ad una discarica di 2 categ. B.

Art. 21 Smaltimento definitivo

Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 22 Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

Art. 23 Raccolta, trattamento e spazzamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive del mare, dei laghi, dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 24 Contenitori porta rifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 25 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 26 Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Art. 27
Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 28
Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

Art. 29
Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 30
Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

Con deliberazione del Consiglio comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

Art. 31
Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, rifiuti o di pulizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 32
Sgombero della neve

In caso di nevicata il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato

Art. 33
Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 34
Aree di sosta

Nelle aree assegnate alla sosta degli spettacoli viaggianti secondo le vigenti norme, devono essere rispettate le disposizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

TITOLO V DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 35 Divieti

- 1) È vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 2) È vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) È vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.
- 4) È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 6) È vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 7) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) È vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 10) È vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.
- 11) È vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 12) È vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 13) È vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalla campana previste per la raccolta vetro.
- 14) È vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 15) È vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 16) È vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 17) È vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

Art. 36 Controlli

A sensi dell'art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 37 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38
Assunzione del servizio

Il Comune di A N Z O L A D ' O S S O L A
assume, con diritto di privativa, previa autorizzazione regionale di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 39
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 40
Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.